



COMUNE DI COSTA MASNAGA

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE N. 87 DEL 20/09/2017

OGGETTO: Adesione a convenzione con il Tribunale di Lecco per svolgimento di lavoro di pubblica utilità ai sensi dell'art. 54 del D.Lgs. n. 274/2000 e art. 2 del D.M. (Giustizia) 26.3.2001

L'anno duemiladiciassette il giorno venti del mese di Settembre alle ore 22:15, presso la SALA GIUNTA, si è riunita la Giunta Comunale.

All'appello nominale risulta:

CARICA	COGNOME E NOME	PRESENTE
SINDACO	PANZERI SABINA	SI
VICE SINDACO	POZZI CRISTIAN	SI
ASSESSORE	CAZZANIGA ANNA	SI
ASSESSORE	CORBETTA MAURIZIO	SI
ASSESSORE	ROSSINI GIOVANNI PAOLO	SI

Presenti n° 5 Assenti n° 0

Partecipa il Segretario Generale COSCARELLI FRANCESCO.

Assume la presidenza PANZERI SABINA.

Il Presidente, constatato che il numero legale degli intervenuti rende legalmente valida la seduta, la dichiara aperta ed invita i presenti a trattare e deliberare sulla materia in oggetto.

Deliberazione della Giunta Comunale n. 87 del 20.9.2017

Oggetto: Adesione a convenzione con il Tribunale di Lecco per svolgimento di lavoro di pubblica utilità ai sensi dell'art. 54 del D.Lgs. n. 274/2000 e art. 2 del decreto ministeriale (Giustizia) 26.3.2001.

LA GIUNTA COMUNALE

VISTA la proposta di deliberazione relativa all'oggetto;

RILEVATO che sono stati espressi i pareri di cui all'art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000, allegati;

CON VOTAZIONE unanime, favorevole, espressa con le forme e le modalità di legge

D E L I B E R A

1. di approvare la proposta di deliberazione indicata in premessa, nel testo che si allega al presente provvedimento;
2. di comunicare la presente deliberazione ai Capigruppo consiliari.
3. di dichiarare, con successiva, separata ed unanime votazione, espressa per alzata di mano, la presente deliberazione immediatamente eseguibile.

Registro proposte alla Giunta Comunale del 20.9.2017

porta all'approvazione della Giunta Comunale la proposta di deliberazione avente per oggetto: "**Adesione a convenzione con il Tribunale di Lecco per svolgimento di lavoro di pubblica utilità ai sensi dell'art. 54 del D.Lgs. n. 274/2000 e art. 2 del decreto ministeriale (Giustizia) 26.3.2001**", nel testo che segue:

LA GIUNTA COMUNALE

PREMESSO che il Codice della Strada contempla la possibilità per le persone condannate, di sostituire in alcuni casi la pena detentiva e pecuniaria con lo svolgimento di una prestazione lavorativa di pubblica utilità;

DATO ATTO che l'art. 54, comma 2 del D.Lgs. n. 274 del 28.8.2000 definisce il lavoro di pubblica utilità "*come una prestazione non retribuita a favore della collettività da svolgere, in via prioritaria nel campo della sicurezza e della educazione stradale presso lo Stato, le Regioni, le Provincie, i Comuni o presso enti o organizzazioni di assistenza sociale e di volontariato, o presso i centri specializzati di lotta alle dipendenze*";

CONSIDERATO che le modalità di svolgimento della prestazione lavorativa di pubblica utilità non retribuita, da prestarsi nella Provincia di residenza del condannato, sono ulteriormente disciplinate nei successivi commi 3-4-5-6- del predetto art. 54 del D.lgs. n. 274/2000, con il combinato disposto del Decreto Ministeriale del 26 marzo 2011;

CONSIDERATO inoltre che nei casi previsti dagli artt. 168 bis del codice penale, su richiesta dell'imputato, il giudice può sospendere il procedimento e disporre la messa alla prova, sulla base di un programma di trattamento predisposto dall'ufficio di esecuzione pensale esterna, subordinato all'espletamento di una prestazione di pubblica utilità;

CONSIDERATO che le prestazioni di cui sopra possono essere svolte presso enti che abbiano sottoscritto apposita convenzione con il Tribunale di riferimento;

RICHIAMATA la deliberazione propria n. 66 in data 29.8.2014 con la quale si approvava la convenzione di cui sopra;

RILEVATO che la stessa è in scadenza e che in data 14.9.2017 al prot. n. 6929 è pervenuto un nuovo schema di convenzione, predisposto dal Tribunale di Lecco per l'attivazione delle predette prestazioni di pubblica utilità presso il Comune di Costa Masnaga;

RILEVATO che la convenzione sarà sottoscritta dal Sindaco, in qualità di legale rappresentante del Comune per l'inserimento di n. 4 persone da utilizzare nei servizi elencati all'art. 1, dando atto che le stesse persone saranno coordinate dal Sindaco;

CONSIDERATO che tali prestazioni costituiscono una misura per consentire un recupero sociale del soggetto condannato e al tempo stesso un mezzo per contribuire allo svolgimento di un servizio che possa contribuire al benessere della collettività di riferimento;

CON VOTI favorevoli n. ___ e contrari n. ____, espressi con le modalità e le forme di legge;

DELIBERA

1. di aderire, per le motivazioni espresse in premessa, alla convenzione con il Tribunale di Lecco, nel testo allegato alla presente deliberazione, per lo svolgimento di lavoro di pubblica presso il comune di Costa Masnaga nelle attività indicate in all'art. 1 della convenzione stessa, da parte di persone condannate, ai sensi del D.Lgs 30 aprile 1992, n. 285 del Codice della Strada, il quale contempla la possibilità per le stesse, di

sostituire in alcuni casi la pena detentiva e pecuniaria con lo svolgimento di una prestazione lavorativa di pubblica utilità, nonché nei casi di messa alla prova, come previsto dall'art. 168 bis del codice penale

2. di autorizzare il Sindaco, in qualità di Legale Rappresentante del Comune, alla sottoscrizione della convenzione sopra indicata;

3. di dare atto che le prestazioni sopra indicate sono a carattere gratuito e che è fatto divieto di corrispondere alcun tipo di retribuzione, mentre rimane a carico dell'ente l'assicurazione contro gli infortuni e le malattie professionali e quella riguardo la responsabilità civile verso terzi. .

Il Sindaco
Sabina Panzeri

TRIBUNALE di LECCO

CONVENZIONE

Tra

Il Ministero della Giustizia nella persona del Presidente del Tribunale di Lecco Dott. Ersilio Secchi

e

.....,con sede in località..... ,nella
persona del legale rappresentante

per lo svolgimento di lavoro di pubblica utilità ai sensi degli artt. 54 del D.lgs. 28 agosto 2000,
n. 274 e 2 del decreto ministeriale (Giustizia) 26 marzo 2001

Premesso

1. che l'ordinamento contempla ipotesi di applicazione, come sanzione principale o sostitutiva, del lavoro di pubblica utilità, consistente nella prestazione di attività non retribuita in favore della collettività da svolgere presso lo Stato, le Regioni, Le Province, i Comuni o presso enti o organizzazioni di assistenza sociale e di volontariato;

2. che il lavoro di pubblica utilità ha ad oggetto prestazioni di lavoro:

art. 1 d.m. (giustizia) 26 marzo 2001

a) a favore di organizzazioni di assistenza sociale o volontariato operanti, in particolare, nei confronti di tossicodipendenti, persone affette da infezione da HIV, portatori di handicap, malati, anziani, minori, ex-detenuti o extracomunitari;

b) per finalità di protezione civile, anche mediante soccorso alla popolazione in caso di calamità naturali, di tutela del patrimonio ambientale e culturale, ivi compresa la collaborazione ad opere di prevenzione incendi, di salvaguardia del patrimonio boschivo e forestale o di particolari produzioni agricole, di recupero del demanio marittimo e di custodia di musei, gallerie o pinacoteche;

c) in opere di tutela della flora e della fauna e di prevenzione del randagismo degli animali;

d) nella manutenzione e nel decoro di ospedali e case di cura o di beni del demanio e del patrimonio pubblico ivi compresi giardini, ville e parchi, con esclusione di immobili utilizzati dalle Forze armate o dalle Forze di polizia;

e) di pubblica utilità pertinenti la specifica professionalità del condannato;

art. 186, comma 9-bis, del d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285

f) nel campo della sicurezza e dell'educazione stradale e presso i centri specializzati di lotta alle dipendenze

3. che l'art. 2, comma 1, del menzionato decreto ministeriale prevede che l'attività non retribuita in favore della collettività sia svolta sulla base di convenzioni da stipulare con il Ministero della Giustizia, o su delega di quest'ultimo, con il Presidente del Tribunale nel cui circondario sono presenti le amministrazioni, gli enti o le organizzazioni sopra indicati presso i quali può essere svolto il lavoro di pubblica utilità;

4. che il Ministro della Giustizia con l'allegato atto ha delegato i Presidenti dei Tribunali alla stipula delle convenzioni in questione;

Premesso inoltre che

che nei casi previsti dagli artt. 168 bis del codice penale, su richiesta dell'imputato, il giudice può sospendere il procedimento e disporre la messa alla prova, sulla base di un programma di trattamento predisposto dall'Ufficio di esecuzione penale esterna, subordinato all'espletamento di una prestazione di pubblica utilità;

che ai sensi dell'art. 168 bis, comma 3, il lavoro di pubblica utilità consiste in una prestazione non retribuita in favore della collettività, di durata non inferiore a dieci giorni, anche non continuativi, da svolgere presso lo Stato, le regioni, le province, i comuni, le aziende sanitarie o presso enti o organizzazioni, anche internazionali, che operano in Italia, di assistenza sociale, sanitaria e di volontariato, nel rispetto delle specifiche professionalità ed attitudini lavorative dell'imputato;

che ai sensi dell'art. 8 della legge 28 aprile 2014, n. 67 e dell'art. 2 comma 1 del D.M. 8 giugno 2015, n. 88 del Ministro della Giustizia, l'attività non retribuita in favore della collettività per la messa alla prova è svolta sulla base di convenzioni da stipulare con il Ministro della Giustizia, o su delega di quest'ultimo, con il presidente del tribunale nel cui circondario sono presenti le amministrazioni, gli enti o le organizzazioni indicate nell'art.1, comma 1 del citato decreto ministeriale;

che il Ministro della Giustizia, con l'atto allegato, ha delegato i presidenti dei tribunali a stipulare le convenzioni previste dall'art. 2, comma 1 del DM 8812015, per lo svolgimento dei lavori di pubblica utilità per gli imputati ammessi alla prova ai sensi dell'art. 168 bis codice penale;

che l'Ente firmatario della presente convenzione rientra tra quelli indicati dalle norme di riferimento;

ciò premesso

tra

il Ministro della Giustizia

che interviene al presente atto nella persona del dott. Ersilio Secchi, nato a Milano il 5.7.1953, Presidente del Tribunale di Lecco (codice fiscale 83011620131), giusta la delega di cui in premessa,

e

....., con sede legale ain località
....., codice fiscale, che interviene al presente atto nella
persona di, nato a, il, legale rappresentante di
cui in premessa,

si conviene e si stipula quanto segue.

Art. 1- Attività da svolgere

1. L'ente consente che persone condannate alla sanzione del lavoro di pubblica utilità prestino presso di sé attività non retribuita in favore della collettività in numero non superiore a 4 unità contemporaneamente. Tale attività potrà essere svolta anche per l'adempimento degli obblighi previsti dall'art. 168-bis c.p. (messa alla prova).

2. L'ente specifica che l'attività non retribuita in favore della collettività avrà ad oggetto le seguenti prestazioni:

Partecipazione ad opere di manutenzione degli spazi verdi delle Comunità;

Condivisione di momenti lavorativi, ricreativi e di socializzazione con gli utenti ad operatori delle Comunità;

Accompagnamento ed assistenza nell'ambito dei trasporti effettuati quotidianamente per e con gli ospiti delle Comunità;

Partecipazione ad attività di prevenzione serali con l'équipe dell'Unità Mobile presso i locali e all'occasione di eventi sul territorio provinciale e non.

Altre prestazioni nei settori di impiego indicati nell'art. 2 comma 4 D.M. 88/2015

L'Ente fa presente che le attività effettivamente svolte dalle persone condannate dipenderanno dalle caratteristiche della persona stessa, dal monte ore e dal periodo dell'anno.

Art. 2 - Modalità di svolgimento e verifiche

1. L'attività non retribuita in favore della collettività e la funzione di verifica dell'effettivo svolgimento del lavoro di pubblica utilità saranno svolte in conformità con quanto disposto nella sentenza o nel decreto di condanna.

2. per i soggetti di cui all'art. 168-bis c.p. (messa alla prova) si stabilisce che:

L'attività non retribuita in favore della collettività sarà svolta in conformità con quanto disposto nel programma di trattamento e dall'ordinanza di ammissione alla prova; il programma specificherà le mansioni alle quali viene adibito il soggetto. fra quelle sopra

elencate, la durata e l'orario di svolgimento della prestazione lavorativa, nel rispetto delle esigenze di vita dei richiedenti, dei diritti fondamentali e della dignità della persona.

L'ufficio di esecuzione penale esterne, che redige il programma di trattamento, cura per quanto possibile la conciliazione tra le diverse esigenze dell'imputato e dell'ente, sia nella fase di istruzione del procedimento di messa alla prova, sia durante l'esecuzione dell'attività di pubblica utilità, anche in funzione di eventuali variazioni del programma dell'attività lavorativa, da sottoporre all'approvazione del giudice competente.

Come stabilito dalla normativa vigente, è fatto divieto all'Ente di corrispondere ai soggetti impegnati nelle prestazioni lavorative una retribuzione, in qualsiasi forma, per l'attività da essi svolta.

Per quanto non espressamente previsto nella presente convenzione, si rinvia a quanto stabilito dal DM 8812025 e dalle norme che regolano la disciplina del lavoro di pubblica utilità degli imputati ammessi alla sospensione del processo e messa alla prova.

Art. 3 - Soggetti incaricati di coordinare le prestazioni

1. L'ente che consente alla prestazione dell'attività non retribuita individua nei seguenti soggetti le persone incaricate di coordinare la prestazione dell'attività lavorativa dei condannati e di impartire a costoro le relative istruzioni:

- i Dirigenti di Settore e i Responsabili dei Servizi ai quali verranno assegnate persone condannate (recapiti tel e mail).

2. L'ente si impegna a comunicare tempestivamente al Presidente del Tribunale eventuali integrazioni o modifiche dei nominativi ora indicati.

2-bis (norme speciali per gli imputati ammessi alla messa alla prova)

L'ente – limitatamente agli imputati ammessi alla messa alla prova – comunicherà all'UEPE il nominativo dei referenti, incaricati di coordinare la prestazione lavorativa di tali soggetti e di impartire le relative istruzioni.

I referenti si impegnano a segnalare immediatamente, anche per le vie brevi, all'ufficio di esecuzione penale esterna incaricato del procedimento, l'eventuale rifiuto a svolgere la prestazione di pubblica utilità da parte dei soggetti ammessi alla prova, e di ogni altra grave inosservanza degli obblighi assunti.

Segnaleranno, inoltre, con tempestività, le assenze e gli eventuali impedimenti alla prestazione d'opera, trasmettendo la documentazione sanitaria o giustificativa indicata dall'art. 3, comma 6 del decreto ministeriale. In tale caso, d'intesa tra le parti, verranno concordate le modalità di recupero della prestazione lavorativa, da rendere nel termine fissato dal giudice ai sensi dell'art. 464-quinquies del codice di procedura penale

L'ente consentirà l'accesso presso le proprie sedi ai funzionari dell'Ufficio di esecuzione penale esterna incaricati di svolgere l'attività di controllo che sarà effettuata, di norma, durante

l'orario di lavoro, nonché la visione e l'eventuale estrazione di copia del registro delle presenze, o degli atti annotati dall'equivalente strumento di rilevazione elettronico, che l'ente si impegna a predisporre.

L'ufficio di esecuzione penale esterna informerà l'ente sul nominativo del funzionario incaricato di seguire l'andamento della messa alla prova per ciascuno dei soggetti inseriti.

L'ente si impegna, altresì, a comunicare ogni eventuale variazione dei nominativi dei referenti all'ufficio di esecuzione penale esterna.

Art. 4 . Modalità del trattamento

1. Durante lo svolgimento del lavoro di pubblica utilità, l'ente si impegna ad assicurare il rispetto delle norme e la predisposizione delle misure necessarie a tutelare l'integrità fisica e morale dei condannati, curando altresì che l'attività prestata sia conforme a quanto previsto dalla convenzione.

2. In nessun caso l'attività potrà svolgersi in modo da impedire l'esercizio dei fondamentali diritti umani o da ledere la dignità della persona.

3. L'ente si impegna altresì affinché i condannati possano fruire del trattamento terapeutico e delle misure profilattiche e di pronto soccorso alle stesse condizioni praticate per il personale alla proprie dipendenze, ove tali servizi siano già predisposti.

Art. 5 - Divieto di retribuzione e assicurazioni sociali

1. E' fatto divieto all'ente di corrispondere ai condannati una retribuzione, in qualsiasi forma, per l'attività da essi svolta.

2. E' obbligatoria ed è a carico dell'ente l'assicurazione dei condannati contro gli infortuni e le malattie professionali nonché riguardo alla responsabilità civile verso i terzi.

Art. 6 - Relazione sul lavoro svolto

1. I soggetti incaricati, ai sensi dell'articolo 3 della presente convenzione, di coordinare le prestazioni lavorative dei condannati e di impartire a costoro le relative istruzioni dovranno redigere, terminata l'esecuzione della sanzione, una relazione che documenti l'assolvimento degli obblighi inerenti il lavoro svolto dal condannato.

Art. 7 - Risoluzione della convenzione

1. Qualsiasi variazione o inosservanza delle condizioni stabilite dalla presente convenzione potrà comportare la risoluzione della stessa da parte del Ministero della Giustizia o del Presidente del Tribunale da esso delegato, salve le eventuali responsabilità, a termini di legge, delle persone preposte, secondo il relativo ordinamento, al funzionamento dell'ente.

Art. 8 - Durata della Convenzione

1. La presente convenzione avrà la durata di anni cinque a decorrere dalla data di stipulazione.
2. Copia della presente convenzione viene trasmessa alla Cancelleria del Tribunale, per essere inclusa nell'elenco degli enti convenzionati di cui all'art. 7 del decreto ministeriale citato in premessa, nonché al Ministero della Giustizia - Direzione Generale degli Affari Penali.

Lecco,

Ministero della Giustizia

Comune di Costa Masnaga

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

Ai sensi dell'art. 49 c.1 del T.U.E.L. il Dirigente/P.O. **COLTURI ISABELLA** in data **20/09/2017** ha espresso parere **FAVOREVOLE**

Letto, approvato e sottoscritto.

Il Presidente
PANZERI SABINA

Il Segretario Generale
COSCARELLI FRANCESCO

NOTA DI PUBBLICAZIONE N. 970

Ai sensi dell'art. 124 del T.U. 267/2000 il Responsabile della Pubblicazione **COLTURI ISABELLA** attesta che in data 22/09/2017 si è proceduto alla pubblicazione sull'Albo Pretorio.

La Delibera diviene esecutiva dopo il decimo giorno dalla sua pubblicazione.